Obbligo di riportare la classe energetica negli annunci immobiliari

30 Novembre 2011

Dal 1° gennaio 2012 sarà obbligatorio riportare negli annunci commerciali la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare oggetto dell'offerta di trasferimento a titolo oneroso o di locazione. La DGR n. 2555/2011, pubblicata sul BURL n. 48, Serie Ordinaria, del 30 novembre 2011 reca, infatti, "Disciplina dell'efficienza energetica in edilizia – Dichiarazione delle prestazioni energetiche degli edifici oggetto di annuncio commerciale per vendita o locazione, in applicazione dell'art. 9, comma 1, e dell'art. 25, comma 3, della L.R. 24/2006 e certificazione energetica degli enti pubblici".

L'annuncio dovrà riportare la prestazione energetica per la climatizzazione invernale (espressa in kWh/m^2 annui o kWh/m^3 annui) e la classe energetica riportata nell'attestato di certificazione energetica. Per interventi per i quali siano ancora in corso lavori che ne modifichino la prestazione energetica, dovrà essere riportato il valore indicato nella più recente relazione ex L. 10/1991, specificando la dicitura "**valore di progetto**".

Saranno esclusi dal campo di applicazione del provvedimento:

- i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo;
- i fabbricati industriali, artigianali, agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti recuperabili;
- gli edifici e le unità immobiliari prive di impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale;
- le locazioni di immobili per una durata massima di 30 giorni.

Gli annunci commerciali inerenti alle fattispecie di cui sopra dovranno riportare la dicitura "**Immobile non soggetto all'obbligo di certificazione energetica**".

L'accertamento e la contestazione della violazione competono al Comune in cui è situato l'edificio o l'unità immobiliare oggetto dell'annuncio; a Cestec S.p.A. è affidata la verifica periodica del rispetto dell'obbligo in oggetto e le conseguenti misure adottate dal Comune.

5212-DGR2555.pdfApri